



# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

**Ordinanza n. 15** - Prot n. 784 del 22.02.2021

## SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI GENERI EXTRA-ALIMENTARI IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021

### IL SINDACO

**Visti:**

- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 e le ulteriori disposizioni attuative di detto decreto;
- il D.P.C.M. del 25.02.2020, il D.P.C.M. del 01.03.2020 - il D.P.C.M. del 04.03.2020 - il D.P.C.M. del 08.03.2020 - il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. del 11.03.2020, il D.P.C.M. del 03.12.2020 ed il DPCM del 14.01.2021;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il D.P.C.M. 03.11.2020;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14.11.2020 adottata in attuazione del suddetto D.P.C.M.;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Viste** le comunicazioni dell'ASL di Avellino con cui continuano ad essere segnalati casi di positività al virus SARS Cov2 Covid-19 e che, pertanto, non è possibile ritenere sopito e completamente circoscritto il focolaio di contagio divampato in questo comune nelle settimane passate;

**Considerato** che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

**Ritenuta** prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

**Dato atto** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile tutelare il bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altra natura;

**Precisato** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma, anzi, queste sono volte a realizzare le condizioni per la piena attuazione delle stesse;

**Ritenuto**, al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, necessario intervenire e sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario, le attività mercatali di vendita dei prodotti extralimentari, al fine di fronteggiare situazioni che possono esporre la cittadinanza a rischi sanitari, ridurre i contatti tra la popolazione ed evitare assembramenti, stante l'impossibilità di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

**Valutate** le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

**Visto** l'art.50 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che, in particolare, recita "(omissis) In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(omissis) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

**Visto:**

- la Legge 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

**ORDINA**

la **sospensione** delle attività di commercio di generi extra alimentari su area pubblica e le operazioni di spunta del mercato settimanale di **martedì 23** del corrente mese di febbraio.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Morra De Sanctis e che copia sia trasmessa:

- alla Prefettura di Avellino;
- al comando della Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis.

**AVVERTE**

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi ai sensi della L. n.247 del 07.08.1990 e s.m.i..  
Dalla Residenza Municipale 22.02.2021

Il Sindaco  
Vincenzo Di Sabato



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 22/02/2021 AL 09/03/2021  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

